

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 27/2007 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà.
2. La Commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi.
3. Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art. 2 - Modalità di funzionamento.

1. La Commissione è costituita da un massimo di 2 rappresentanti del Comune, di cui uno con funzioni di Presidente e da un massimo di 2 rappresentanti dell'Ente proprietario.
2. Sede della Commissione è presso l'ALER territorialmente competente o in un altro luogo da convenirsi tra le parti.
3. Alle sedute della Commissione è garantita la presenza di 2 rappresentanti degli assegnatari, con funzione consultiva.
4. Alla convocazione della Commissione provvede l'Ente proprietario, sentito il Comune.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi membri: in caso di assenza dei rappresentanti del Comune, la presidenza viene assunta da un rappresentante dell'Ente proprietario.
6. Qualora la decisione sull'erogazione del contributo non fosse unanime, prevarrà l'indicazione dell'Ente che si assume l'onere economico del contributo.

Art. 3 - Beneficiari.

1. Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), del Regolamento Regionale n. 1/2004.

Art. 4 - Requisiti dei beneficiari.

1. Possono essere beneficiari i nuclei familiari che versano in situazioni di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purchè non occupanti alloggi sottoutilizzati, ex art. 22, comma 11, del Regolamento Regionale n. 1/2004, nel caso in cui gli stessi abbiano rifiutato una proposta di cambio alloggio.

Art. 5 - Istanza

1. La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata sia all'Ente proprietario dell'alloggio, sia al Comune di residenza.
2. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione del contributo.
3. All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli o richieste specifiche informazioni di natura reddituale o patrimoniale nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6 - Individuazioni delle risorse.

1. Le risorse da destinare ai contributi sono quelle messe a disposizione dagli Enti proprietari e dai Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), della L.R. n. 27/2007.

Art. 7 - Istruttoria.

1. L'Ente che riceve la richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettere a) e b), della L.R. n. 27/2007, richiede ai Servizi Sociali del Comune, entro 30 giorni, una relazione contenente la valutazione della situazione socio-economica del richiedente e gli eventuali contributi erogati.

2. I Servizi Sociali provvedono, nei successivi 30 giorni, all'accertamento ed alla trasmissione della suddetta relazione.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della pratica.

Art. 8 - Sostegno economico. Definizione degli importi.

1. La Commissione determina gli interventi economici eventualmente da corrispondere a favore dei singoli utenti, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 9 - Sostegno economico. Adempimenti successivi.

1. Il contributo erogato, salvo casi particolari, motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri.

Art. 10 - Sostegno economico. Perdita dei requisiti.

1. Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

2. Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo per l'anno in cui è stata presentata la domanda di acquisto da parte dell'inquilino aspirante acquirente e alla contestuale richiesta di restituzione degli importi eventualmente corrisposti a titolo di contributo di solidarietà nei 5 anni precedenti la medesima, nei casi previsti al secondo capoverso del seguente art. 11.

Art. 11 - Sostegno economico. Controlli.

1. L'Ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

2. Nel caso di accertamento di indebita fruizione del contributo, l'Ente proprietario procede alla revoca immediata del beneficio per l'anno dell'accertamento, e avvia la procedura per il recupero delle somme erogate negli anni precedenti, qualora l'illegittimità sia risalente nel tempo, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per mendaci dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per l'Ente Proprietario

Per il Comune